REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII BARI, 2 MAGGIO 2011 N. **66**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi:
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2011 n. 7

Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

Pag. 13432

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2011 n. 8

Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI", in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004 - Adozione ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto.

Pag. 13435

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2011 n. 7

Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE, il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio,

Vista la L.R. 29 giugno 2004 n. 10 ed, in particolare, gli artt. 1 e 4;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 747 del 26 aprile 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina gli aiuti concessi sottoforma di garanzia a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

- 2. Il presente Regolamento si applica alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle seguenti:
 - a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio¹;
 - b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002²;
 - Il presente Regolamento, inoltre, non si applica:
 - a) alle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - b) alle operazioni condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - c) all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione

¹ Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

² Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002

della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003³.

- 2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 1, par. 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.
- 3. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

³ Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

Articolo 3 (Tipologie di garanzie ammissibili)

1. Nell'ambito del presente Regolamento sono ammissibili le operazioni di garanzia, controga-

- ranzia e cogaranzia, fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali, attraverso la costituzione di specifici fondi.
- 2. Per investimenti iniziali si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo.
- 3. Le garanzie sono concesse direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. La garanzia concessa deve essere escutibile a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e coprire, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- 4. Le controgaranzie sono accordate su operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso la modalità operativa della "controgaranzia" il Fondo interviene garantendo l'altro fondo di garanzia a copertura dell'importo da questo garantito in prima istanza in favore del soggetto finanziatore per l'esposizione di quest'ultimo verso la PMI. La "controgaranzia" può essere "a prima richiesta" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "a prima richiesta", o "sussidiaria" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "sussidiaria".
- 5. Le cogaranzie sono concesse direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ad un altro fondo (privato) di garanzia. Attraverso la "cogaranzia" il Fondo garantisce direttamente il soggetto finanziatore (come nella "garanzia diretta") ma lo fa, pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia.

Articolo 4

(Importo massimo garantito e percentuale di copertura delle operazioni sottese)

1. L'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore.

2. La copertura massima delle garanzie non può superare 1'80% di ciascun finanziamento sottostante.

Articolo 5 (Durata delle garanzie)

1. La durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non potrà, comunque, superare i 15 anni.

Articolo 6 (Metodo di calcolo dell'ESL)

1. Il calcolo dell'ESL è effettuato adottando il metodo approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. 4505 del 06.07.2010.

Articolo 7 (Applicazione del Regolamento)

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi pubblici, le banche ed i confidi che ricevono dalla Regione finanziamenti per la gestione di fondi di garanzia, dovranno applicare la metodologia di cui al precedente articolo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.

Articolo 8 (Adeguamento e aggiornamento del metodo di calcolo)

Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 aprile 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2011 n. 8

Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI", in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004 - Adozione ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo *Statuto della Regione Puglia* (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE ed il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

Vista la L.R. 29 giugno 2004 n. 10 ed, in particolare, gli artt. 1 e 4;

Visto Il Regolamento Regionale 21 novembre 2008 n. 24;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26 aprile 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1 (Modifiche alle premesse del Reg. 24/2008)

1. Dopo il quinto capoverso delle premesse è inserito il seguente:

"Rilevato che:

- con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI;
- con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010;
- il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante;
- il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività di seguito ha
 emesso le Linee guida per l'applicazione
 del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle
 PMI";

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 del Reg. 24/2008)

1. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) è così modificato: "aiuti in forma di garanzia concessi a copertura dei prestiti per il capitale circolante".

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 5 del Reg. 24/2008)

- 1. L'articolo 5, paragrafo 6, è così modificato: "Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se la parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa".
- 2. L'articolo 5, paragrafo 7, è così modificato: "Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi

ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro".

- 3. All'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 9: "L'ESL relativo agli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7 è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea".
- 4. All'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 10: "Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con

apposito atto amministrativo adottato dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione".

Articolo 4 (Rinvio al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 aprile 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era